

Deliberazione della Giunta Regionale 8 giugno 2018, n. 25-7011

**Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus - Designazione di competenza della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto, di un componente del Consiglio di Amministrazione.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani è stata costituita il 25.2.2004, su iniziativa della Società cooperativa a.r.l. "Teatro dell'angolo" di Torino e che, in data 22.6.2006, è stato modificato il rispettivo Statuto in relazione all'acquisizione della qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), notificata dall'Agenzia delle Entrate nel giorno 20.2.2006;

dato atto che la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 24-5100 del 15.1.2007, ha aderito alla predetta Fondazione, approvandone contestualmente il relativo Statuto;

considerato che, a seguito di una complessiva revisione dello Statuto della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus approvata con provvedimento deliberativo della Giunta regionale n. 32-6951 del 23.12.2013 "D.G.R. n. 3-5551 del 25.3.2013. Approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus", le modifiche statutarie sono state successivamente iscritte nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche;

atteso che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 14-4164 del 7.11.2016 avente ad oggetto "Collegio dei Fondatori della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. Indirizzi al rappresentante regionale", in considerazione delle modifiche apportate allo Statuto della ridetta Fondazione, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.5.2016, ha espresso parere favorevole in merito alle variazioni intervenute al relativo testo e, in particolare, agli artt. 3 "Attività direttamente connesse", 4 (ex) "Vigilanza", 4 "Patrimonio", 5 "Fondo di Gestione", 6 "Esercizio finanziario", 13 " Il Collegio dei Fondatori", 14 "Presidente della Fondazione", 15 "Consiglio di Amministrazione", 17 "Direttore Artistico" e 18 "Revisore Legale dei Conti" ;

considerato che, con il suddetto provvedimento deliberativo, è stato altresì dato mandato al rappresentante regionale che sarebbe intervenuto al Collegio dei Fondatori di approvare tali modifiche;

attestato che il Collegio dei Fondatori, nella seduta dell'11.11.2016, ha conseguentemente approvato il novellato Statuto ai sensi della relativa disposizione di cui all'art. 13, comma 4, lett. h);

dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 192 del 26.7.2017, il competente Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici n. 192 del 26.7.2017 ha autorizzato l'iscrizione, nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche, delle sopracitate modifiche statutarie;

rilevato che, in base all'art. 15, comma 1, del ridetto Statuto, non oggetto delle suddette modifiche "Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque componenti, tra cui il Presidente della Fondazione, nominati dal Collegio dei Fondatori, che ne determina anche il numero";

evidenziato che il Collegio dei Fondatori, nella seduta del 12.12.2014, ha tra l'altro determinato che il Consiglio di Amministrazione del predetto Ente risulti "composto da quattro membri (compreso il Presidente)";

precisato che, in forza del comma 2 del succitato articolo, “I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così designati:

- a) un componente esperto nominato dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell’art. 13, che assume la carica di Presidente della Fondazione;
- b) un componente designato dalla Città di Torino;
- c) un componente designato dalla Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale;
- d) un componente designato dai Fondatori Promotori;
- e) un componente designato dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita”;

considerato che, in virtù del comma 4, lett. e) del sopra richiamato art. 13 dello Statuto, il Collegio dei Fondatori provvede a “nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, così come designati ai sensi del successivo articolo 15, (...)”;

dato atto che, in virtù del comma 3 del sopracitato articolo 15, “i componenti del Consiglio di Amministrazione “restano in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili per una sola volta”;

constatato che, essendo decorso il termine attinente alla durata della carica di consigliere di cui al comma 3 del succitato art. 15 del novellato Statuto, si rende necessario provvedere alla designazione del rappresentante regionale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus;

dato atto che, dovendosi pertanto procedere alla designazione della suddetta carica, scaduta precisamente con l’approvazione del bilancio consuntivo della ridetta Fondazione effettuata dal Collegio dei Fondatori, come statutariamente previsto dalla disposizione di cui all’art. 13, comma 4, lett. b), in applicazione della L.r. 23.3.1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte e i soggetti nominati”, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 07 del 15.2.2018 l’avviso pubblico per il reperimento delle candidature;

considerato che, entro il termine del 16.3.2018, data di scadenza individuata dal comunicato pubblicato sul predetto Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sono pervenute al Settore A2003A della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport corredate della documentazione prevista dall’art. 11 della precitata L.r. n. 39/1995, conservata agli atti presso gli Uffici del medesimo Settore, le candidature per la carica di Consigliere dei seguenti Signori:

- 1) MONTANARO Gabriele Cosmo Sergio
- 2) ZINOLA Alfredo

precisato che le succitate candidature sono state ritenute ammissibili dal predetto Settore, come da documentazione agli atti del medesimo, e sono state da quest’ultimo valutate sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-29481 del 28.2.2000 “Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell’ambito della promozione dell’attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.r. n. 39/1995, sentita la Commissione consultiva per le nomine”. Tali criteri consistono prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali specificamente riferite all’oggetto e alle finalità dell’ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi;

considerato che le stesse sono state esaminate alla luce di quanto previsto anche dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 10, comma 2, legge regionale 27.12.2012, n. 17 e s.m.i. “Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”, modificato con legge regionale n. 13 del 3.7.2013;
- decreto legislativo 31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6.11.2012, n. 190;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 190” e s.m.i.;
- decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- art. 6, comma 1, Legge 11.8.2014, n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
- artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. “ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

ritenuto, visti i curricula dei candidati recanti i titoli di studio e le esperienze professionali e lavorative degli stessi, di designare, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, il Signor Gabriele Cosmo Sergio Montanaro, in ragione delle attività professionali dal medesimo svolte e della specifica esperienza maturata nell’ambito di Associazioni culturali operanti anche nel campo discografico, nonché in Istituzioni concertistico-orchestrale, come si evince dall’accurata analisi dell’ottimo percorso formativo e delle spiccate abilità professionali puntualmente riportati dal medesimo Signore nella propria candidatura;

evidenziato che, in virtù della suddetta previsione statutaria di cui all’art. 15, comma 3, il Signore sopra individuato resta “in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo” alla sua “nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri” ed è riconfermabile “per una sola volta”;

tenuto conto di quanto, in particolare, stabilito dall’art. 20 del Decreto Legislativo 8.4.2013, n. 39, in ordine all’acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6.11.2012, n. 190, presentata dagli istanti;

precisato che l’applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli”.

Tutto quanto premesso e considerato;

con voti unanimi la Giunta regionale

*delibera*

- di designare il Signore Gabriele Cosmo Sergio Montanaro quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.

In virtù di quanto previsto dell'art. 15, comma 3, dello Statuto della suddetta Fondazione, il Signore sopra individuato resta "in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo" alla sua "nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri" ed è riconfermabile "per una sola volta".

L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)